

ANGOLO LEGALE

# SUPERBONUS E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Avv. Annalisa Callarelli

Nell'era del Superbonus i contratti di appalto e di fornitura devono fare i conti con un tema che ricorre costantemente durante la negoziazione e che rappresenta senz'altro la principale preoccupazione dei contraenti: la responsabilità per la mancata maturazione del beneficio fiscale previsto

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è ormai dato assodato come il committente/cliente finale sia il principale (se non esclusivo) interlocutore dell'ente di controllo in caso di revoca del beneficio e conseguente recupero degli importi illegittimamente detratti.

Ciò, tuttavia, non esclude che il cliente possa poi rivalersi sugli effettivi responsabili della perdita del bonus, pretendendo di essere manlevato e tenuto indenne da ogni danno - anche da mancato guadagno - subito.

Ma a chi va indirizzata la richiesta e l'eventuale azione di risarcimento danni?

Nel caso, ad esempio, di efficientamento energetico, gli operatori coinvolti nei lavori potrebbero infatti essere molteplici: il termo-tecnico che ha elaborato il progetto e predisposto il computo metrico dei lavori, l'impresa edile incaricata della posa del cappotto, il serramentista e posatore degli infissi, l'asseveratore, il commercialista che provvede alla comunicazione dell'opzione della cessione/sconto in fattura e all'e-

## L'AUTORE



Avv. Annalisa Callarelli

Avvocato specializzato nel settore della contrattualistica d'impresa, nazionale e internazionale, con particolare riguardo a contratti di vendita/fornitura con o senza posa in opera, appalto e subappalto, distribuzione, agenzia e procacciamento d'affari, contratti con i consumatori. In tale contesto assiste committenti, fornitori e appaltatori sia in sede di redazione e negoziazione dei contratti sia durante l'esecuzione della commessa, gestendo anche eventuali reclami o contestazioni. Ha inoltre una significativa esperienza in sede di contenzioso, ove offre assistenza in eventuali controversie giudiziali oltre che per il recupero del credito. È titolare dello studio legale SCLA con sede a Bologna. [a.callarelli@scla.it](mailto:a.callarelli@scla.it)

# 110%

laborazione del visto di conformità.

E la responsabilità dell'uno o dell'altro operatore varierà, ovviamente, a seconda del caso concreto.

Ecco allora che, partendo dagli esempi più lineari, qualora il bonus non dovesse maturare per un'errata predisposizione del visto di conformità, trovare il "colpevole" risulterebbe piuttosto agevole.

Più complesso invece è il caso del mancato salto di almeno due classi energetiche richiesto dalla normativa ai fini della detrazione fiscale.

Ipotizzando, sempre a mo' di esempio, che l'errore venga in questo caso individuato nella progettazione del termo-tecnico o nelle successive istruzioni fornite dal committente, direttamente o tramite la Direzione Lavori, tale situazione potrebbe comunque non esonerare da responsabilità l'appaltatore e/o il posatore dei serramenti, i quali rischiano di essere chiamati a rispondere, in solido con gli altri, del danno subito dal committente; e ciò anche nel caso in cui gli stessi si siano attenuti alle prescrizioni ricevute da quest'ultimo.

#### **L'APPALTATORE "OPERATORE QUALIFICATO"**

La normativa, infatti, impone sia all'impresa edile sia al serramentista/posatore di agire come "operatori qualificati", vale a dire con la specifica diligenza e perizia tecnica che un'azienda del settore può (e deve) ragionevolmente e normalmente possedere in ragione dell'attività svolta.

Questo comporta che, anche nel caso in cui sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponderà dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra infatti nella sua prestazione.

Al fine, quindi, di poter essere effettivamente esonerato da responsabilità, l'operatore dovrà segnalare l'errore al committente non appena possibile.

Qualora poi il committente, pur informato della problema-

tica, richieda di dare ugualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni che aveva già fornito, l'impresa potrà procedere liberandosi da successive rivendicazioni e operando, come piace (giustamente) dire ai vari giudici che si sono pronunciati sul punto, come "nudus minister" direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

È evidente, inoltre, che anche la portata del concetto stesso di "operatore qualificato" va valutata con attenzione. Un conto, infatti, è pretendere che l'intervento sia eseguito a regola d'arte e quindi nel rispetto delle norme tecniche, che tutti gli operatori del settore devono conoscere; un conto invece è essere consapevole ex ante che una certa soluzione adottata a progetto o l'indicazione del committente, per assurdo anche in deviazione del progetto stesso, comporterà il mancato salto delle due classi ai fini del Superbonus.

In quest'ultimo caso, infatti, occorrerà andare a verificare se l'impresa coinvolta aveva l'effettiva disponibilità del quadro complessivo dell'intervento e, pertanto, fosse realmente in grado di segnalare eventuali anomalie; condizione forse non sempre ravvisabile in capo al mero posatore degli infissi, ove non coincidente con l'impresa appaltatrice di tutti i lavori.

#### **LE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Fermo quanto sopra, un ulteriore aiuto alle imprese per poter essere esonerate da responsabilità in caso di errori del progettista o degli altri tecnici incaricati dal committente potrebbe giungere dalle previsioni contrattuali.

Non è da escludersi, infatti, la possibilità di introdurre specifiche clausole preordinate a responsabilizzare maggiormente, se non esclusivamente, il committente per la progettazione fatta predisporre in autonomia, così come per le determinazioni assunte dalla Direzione Lavori incaricata dal committente stesso.

Il tutto ovviamente con la dovuta attenzione e formulazione, anche al fine di evitare l'inserimento di clausole vessatorie per i clienti consumatori, nulle per legge. ■